

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Parte ricorrente riferisce di intrattenere un rapporto di conto corrente presso l'intermediario resistente, il cui saldo risulta vincolato da un pignoramento presso terzi. L'istante deduce la perdurante assenza di movimentazione sul rapporto e censura, a fronte di tale inattività, la condotta della banca che in maniera ingiustificata e ha continuato ad applicare oneri sul conto. Costituisce ulteriore motivo di doglianza l'inerzia della banca nel procedere all'estinzione del rapporto, sebbene esplicitamente e ripetutamente richiesta. A tal fine, manifesta la disponibilità alla restituzione delle carte di pagamento in proprio possesso, nonché a pattuire modalità alternative per la gestione delle eventuali sopravvenienze in proprio favore, evidenziando che l'intermediario potrebbe parimenti adempiere agli obblighi di custodia gravanti sul terzo pignorato anche senza che il conto corrente rimanga attivo, avvalendosi, ad esempio, di un deposito in attesa di assegnazione. Il ricorrente espone, altresì, di aver respinto la proposta di storno delle commissioni formulata dalla banca, in quanto subordinata alla sottoscrizione di una dichiarazione di manleva potenzialmente lesiva del proprio diritto all'estinzione del rapporto e all'esperimento di ulteriori azioni. Da ultimo, deduce di aver patito un pregiudizio concreto ed attuale in ragione dell'omessa tempestiva comunicazione dell'atto di pignoramento da parte dell'intermediario, circostanza appresa unicamente in conseguenza del sopravvenuto blocco dell'operatività del conto. Su tali premesse, il ricorrente chiede sia disposta la sospensione delle spese addebitate al conto dalla data della notifica dell'atto di pignoramento, l'estinzione del conto, con decurtazione delle somme addebitate, oltre al risarcimento dei danni.

L'intermediario, tempestivamente intervenuto nel procedimento eccepisce l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, chiedendo l'integrale rigetto delle pretese formulate dal ricorrente, ivi

compresa la domanda risarcitoria, in quanto generica, non quantificata e priva di supporto probatorio. La parte deduce di aver operato in piena conformità alla normativa vigente e ai canoni di correttezza e buona fede, essendosi limitata a dare doverosa esecuzione al provvedimento giudiziario. Rappresenta, nondimeno, di essersi attivata al fine di favorire una composizione stragiudiziale della controversia, provvedendo al rimborso delle commissioni maturate in epoca successiva alla notifica dell'atto, sospendendo i futuri addebiti e modificando temporaneamente le condizioni contrattuali, onde evitare un aggravio degli oneri a carico del cliente. Quanto al diniego di chiusura del conto, l'intermediario ne giustifica la legittimità invocando la persistenza del vincolo giudiziario, il quale impone il monitoraggio e l'accantonamento delle somme in favore del creditore procedente sino a capienza del debito. In via gradata, fa presente che l'estinzione del rapporto risulta in ogni caso oggettivamente preclusa, sia dalla pendenza di un mutuo ipotecario in corso di ammortamento ed in relazione al quale parte ricorrente avrebbe omesso di fornire indicazioni circa le modalità alternative di pagamento delle rate, sia dalla mancata restituzione delle carte di pagamento collegate al conto medesimo.

DIRITTO

La domanda di parte ricorrente ha ad oggetto l'accertamento della presunta illegittimità della condotta tenuta dall'intermediario nella sua veste di terzo pignorato. Al riguardo, s'impone di rilevare il difetto di competenza di questo Arbitro. Come statuito dal Collegio di Coordinamento (decisione 8088/21), esula dalla cognizione dell'ABF il sindacato sulle modalità di esecuzione dei vincoli pignoratizi. Tali questioni, afferendo alla regolarità della procedura, sono inderogabilmente devolute all'esclusiva giurisdizione del Giudice dell'Esecuzione, dinanzi al quale devono essere esperiti i tipici rimedi previsti dal codice di rito (quali l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi). Ne discende che, in ossequio al generale sbarramento sancito dalla Sez. I, par. 4, delle Disposizioni ABF, che preclude all'Arbitro di dirimere controversie già devolute all'autorità giudiziaria, ivi compresi i procedimenti di esecuzione forzata, la pretesa articolata in ricorso deve essere dichiarata inammissibile (in senso conforme, si veda Collegio ABF Milano, decisione 10012/24; Collegio ABF Bologna, decisione 5376/20; Collegio ABF Milano, decisione 1951/19; Collegio ABF Bari, decisione 20854/19; Collegio ABF Torino, decisione n. 5399/18; Collegio ABF Napoli, decisione 2128/17).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE